



OGGETTO: IMU 2024: approvazione aliquote e detrazioni.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di febbraio nella Sede Municipale e in prosieguo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, invita il Vice Segretario generale a procedere all'appello nominale ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 .

Il Vice Segretario generale procede all'appello e risultano:

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
ACRI PAOLO MARIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
ARCURI DANILO GIUSEPPE	Consigliere		Si
CANTAFORA ANNA MARIA RITA	Consigliere		Si
CAPPARELLI CHIARA	Consigliere		Si
CAVALLO MARISA LUANA	Consigliere	Si	
CERAUDO DOMENICO	Consigliere	Si	
DEVONA ANDREA	Consigliere		Si
FAMILIARI VINCENZO	Consigliere	Si	
FIORINO GIUSEPPE	Consigliere		Si
GIANCOTTI CARMEN	Consigliere		Si
LEROSE ALESSIA	Consigliere		Si
IOPPOLI ERNESTO	Consigliere	Si	
LIGUORI PAOLA	Consigliere	Si	
LO GUARRO DOMENICO PIO	Consigliere	Si	
MANICA ANTONIO	Consigliere		Si
MANICA FABIO	Consigliere	Si	
MARRELLI FABIOLA	Consigliere		Si
MAZZEI ANTONIO	Consigliere	Si	
MEGNA ANTONIO	Consigliere	Si	
MEGNA MARIO	Consigliere	Si	
MEO FABRIZIO	Consigliere	Si	
MUNGARI FLORIANA	Consigliere	Si	
PASSALACQUA ANTONELLA	Consigliere	Si	
PEDACE ENRICO	Consigliere	Si	
PINGITORE IGINIO	Consigliere	Si	
PRISMA CRISTIAN	Consigliere		Si
TALLARICO GINETTA	Consigliere	Si	

RIGA SALVATORE	Consigliere	Si	
TESORIERE ANDREA	Consigliere		Si
VENNERI DALILA	Consigliere	Si	
VRENNA GIADA	Consigliere		Si
VRENNA PIER FRANCESCO	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 21	Totale Assenti: 12
----------------------------	---------------------------

Dopo l'appello nominale da parte del Vice Segretario generale, il Presidente dà atto della sussistenza del quorum strutturale e dichiara valida la seduta.

Assiste il Vice Segretario generale, Avv. Francesco Marano, presente presso la sede comunale, Sala Consiliare, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente espone ai presenti le modalità di intervento e le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Dà atto che dopo gli interventi si procederà alla votazione per appello nominale e voto palese (*oppure voto segreto*) mediante affermazione vocale.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione con invito a coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nel corso della seduta sono presenti gli Assessori: Corigliano, De Renzo, Scandale, Bossi, Greco, Parise, Pollinzi, Cretella, Bruni.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 81 del 5.12.2023 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

- Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

- Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

- Rilevato, altresì, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Richiamato, in particolare, il successivo comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- Visto, inoltre, l'art.1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, per quanto di specifico interesse, dispone che: *"E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso*

produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

- Atteso che il successivo art.1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- Visto l'art. 1, comma 747, della Legge 160/2019 nella parte in cui dispone che "*...la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.”;*

- Visti i seguenti commi dell'art.1 della già citata Legge 160/2019:

- il comma 748, secondo cui "*...L'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento...”;*
- il comma 749 nella parte in cui dispone che "*...dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”*
- il comma 750 che stabilisce che: "*... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;*

- il comma 751 nella parte in cui prevede che: “...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU ...”;
- il comma 752 secondo cui: “... L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento ...”;
- il comma 753, nella parte in cui si dispone che: “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;
- il comma 754, nella parte in cui prevede che “... Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento....”;
- Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art.1, commi 756 e 757, della richiamata Legge n. 160/2019;
- Rilevato che sono altresì esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, della medesima Legge 160/2019, sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione come da modifica apportata dall'art.1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- Considerato che il comma 760, dell'art.1, Legge n. 160/2019 prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16

dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

- Visto l'art. 1, c. 48, della Legge n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1 gennaio 2021, quanto segue: *"... A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"*;

- Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2022 n.140, con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

- Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

- Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000 che, rinviando all'art. 151 dello stesso decreto legislativo, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto"*

- dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 - Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
 - Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, che ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 - Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;
 - Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";*
 - Considerato, quindi, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;
 - Dato atto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
 - Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
 - Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento in materia si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
 - Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 4.5.2007 ed in ultimo modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 154 del 29.12.2021;
- Visto il Regolamento comunale vigente per quel che attiene l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale del 2 luglio 2020 n.28 munito di parere favorevole reso dall'organo di revisione allora in carica;
- Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 18.12.2023, n. 142, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;
- Visto il verbale della II Commissione consiliare permanente del 04.01.2024 che si allega;
- Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

si propone al consiglio Comunale di deliberare,

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. per tutto quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di confermare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, e di approvare le aliquote del tributo come segue:

Tipologia Immobili	Misura aliquota %
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie C2, C6 e C7), limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art.1, comma 748, Legge 160/2019) ferma restando la detrazione stabilita per legge.	0,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.1, comma 750, Legge 160/2019)	0,10
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione (art. 1, comma 751, della Legge n.160/2019)	Esenti
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della Legge n.160/2019) ferme restando le esenzioni di cui all'art.1, comma 758, della Legge n.160/2019)	10,60
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (art. 1, comma 753, della Legge n.160/2019)	10,60
Immobili diversi dall'abitazione principale (art. 1, comma 754, della Legge n.160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge n.160/2019	10,60
Aree fabbricabili/edificabili	10,60
Altre tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale ad esclusione di quelli iscritti nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9.	10,60

2. di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione di cui all'art.1, comma 749, della Legge n. 160/2019 prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 e s.m.i. con decorrenza 1 gennaio 2024;

4. di stimare in euro 7.000.000,00 il gettito complessivo IMU per l'esercizio 2024 derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento, per come sopra determinate, al lordo della quota riferita al gettito previsto a titolo della relativa quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di dare atto che per tutti i restanti aspetti concernenti la disciplina del tributo IMU si rimanda alla normativa di riferimento nonché al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale del 2 luglio 2020 n.28;
6. di incaricare il competente servizio tributi comunale a provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
7. di trasmettere il presente provvedimento al competente servizio comunale ai fini della sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Crotona;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Dato atto dell'uscita dall'aula del consigliere Meo (*Presenti n. 20*)

Sentita la relazione dell'Assessore Scandale.

Il Presidente del consiglio dà atto che non ci sono iscritti a parlare, pone ai voti la proposta di deliberazione e ne proclama l'esito.

Ad unanimità di voti favorevoli n. 20 espressi ed ottenuti con il sistema di votazione elettronica del Sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Cavallo, Ceraudo, Familiari, Ioppoli, Liguori, Lo Guarro, Manica Fabio, Mazzei, Megna Antonio, Megna Mario, Mungari, Passalacqua, Pedace, Pingitore, Riga, Tallarico, Venneri, Vrenna Pierfrancesco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto

DELIBERA

1)di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: "IMU 2024: approvazione aliquote e detrazioni"

Il Presidente chiede che il Consiglio Comunale, con apposita votazione dichiarare la immediata eseguibilità della deliberazione testè adottata e ne proclama l'esito.

Ad unanimità di voti favorevoli n. 20 espressi ed ottenuti con il sistema di votazione elettronica del Sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Cavallo, Ceraudo, Familiari, Ioppoli, Liguori, Lo Guarro,

Manica Fabio, Mazzei, Megna Antonio, Megna Mario, Mungari, Passalacqua, Pedace, Pingitore, Riga, Tallarico, Venneri, Vrenna Pierfrancesco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della votazione intervenuta

DELIBERA

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ;

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto della seduta registrata tramite il sistema informatico in dotazione all'Ente.

Settore 3 - Servizi finanziari e patrimonio

Il Responsabile del Procedimento *SCICCHITANO GIUSEPPE*

Il Presidente
f.to Mario Megna

Il Vice Segretario generale
f.to Avv. Francesco Marano

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Mario Megna

Il Vice Segretario generale
f.to Avv. Francesco Marano

Certificato di pubblicazione n° 1075

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 27/02/2024 al 13/03/2024 registrata al n° 1075 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 27/02/2024

Il Dipendente incaricato
f.to NICOLETTA ANTONIO

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 1075

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/02/2024 al 13/03/2024 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to NICOLETTA ANTONIO

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 27/02/2024

Il Vice Segretario generale
f.to Avv. Francesco Marano